

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3395 del 12/06/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Monte San Pietro (BO), Via Venturi n. 10, Loc. Busa, richiesta dalla società AZIENDA AGRICOLA MIGNANI MARCELLO E ROLANDO S.S. per l'attività di Azienda Agricola, Allevamento zootecnico e agriturismo con laboratorio di lavorazione dei prodotti azienda
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3534 del 12/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno dodici GIUGNO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Monte San Pietro (BO), Via Venturi n. 10, Loc. Busa, richiesta dalla società **AZIENDA AGRICOLA MIGNANI MARCELLO E ROLANDO S.S.** per l'attività di Azienda Agricola, Allevamento zootecnico e agriturismo con laboratorio di lavorazione dei prodotti aziendali.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 28/02/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/63147 del 03/04/2025 (**pratica Sinadoc 14305/2025**) dal procuratore della società **AZIENDA AGRICOLA MIGNANI MARCELLO E ROLANDO S.S.** (C.F. 02039090374 e P.IVA 00544391204), con sede legale in Comune di Monte San Pietro (BO), Via Venturi n. 14, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento sito in Comune di Monte San Pietro (BO), Via Venturi n. 10. Loc Busa

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

originate dell'attività di Azienda Agricola, Allevamento zootecnico e agriturismo con laboratorio di lavorazione dei prodotti aziendali. svolta presso lo stabilimento in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Monte San Pietro};
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.

Utilizzazione Agronomica degli Effluenti di allevamento e del digestato

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Terza - Sezione II - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi.
- L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali*" -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 25 febbraio 2016, recante “*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato*”.
- Regolamento Regionale n. 2/2024 “*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*”
- Regolamento Regionale n. 3/2017 per quanto previsto all'art. 57 comma 2 del Regolamento Regionale 2/2024.
- Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e la D.G.R. Emilia-Romagna n. 1395 del 09/10/2006.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”, in particolare art. 8 “*Disposizioni in materia di impatto acustico*”, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 “*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*”;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.*”

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/74360 del 18/04/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Monte San Pietro, Consorzio della Bonifica Renana e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice Scarichi (PG/2025/85821 del 08/05/2025).
- Parere idraulico per la matrice scarichi in acque superficiali del Consorzio di Bonifica Renana (PG/2025/91868 del 19/05/2025);
- Parere per la matrice Scarichi del Comune di Monte San Pietro (PG/2025/93264 del 20/05/2025);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- NullaOsta Urbanistico-edilizio del Comune di Monte San Pietro (PG/2025/93264 del 20/05/2025);

CONSIDERATO inoltre che l'impianto in oggetto è escluso dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 in quanto attività a bassa rumorosità di cui al punto 2 dell'Allegato B del D.P.R. 227/2011;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 159,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00
- Allegato B - matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato A).
- Allegato C - matrice comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: cod. tariffa Art. 8 pari a € 13,00.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente la società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società AZIENDA AGRICOLA MIGNANI MARCELLO E ROLANDO S.S., per l'esercizio dell'attività di Azienda Agricola, Allevamento zootecnico e agriturismo con laboratorio di lavorazione dei prodotti aziendali svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

VISTA la nota dirigenziale PG/2025/9131 del 17/01/2025 con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza del dirigente in caso di assenza o di impedimento, all'ing. Paola Cavazzi;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società AZIENDA AGRICOLA MIGNANI MARCELLO E ROLANDO S.S. (C.F. 02039090374 e P.IVA 00544391204) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Monte San Pietro, Via Venturi n. 14, Loc. Busa, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune e ARPAE
Effluenti allevamento	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006	ARPAE

- DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche"* di competenza del Comune di Monte San Pietro con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato C - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla comunicazione di utilizzazione agronomica.
- DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Monte San Pietro e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

L'Incarico di funzione

Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni ambientali

Paola Cavazzi

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimento AZIENDA AGRICOLA MIGNANI MARCELLO E ROLANDO S.S.

Comune di Monte San Pietro (BO), via Venturi n. 14, Loc. Busa

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della/e D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006

1. Classificazione dello scarico

Scarico S1

Scarico denominato S1 in acque superficiali (indiretto nel Rio Busa di competenza del Consorzio della Bonifica Renana) classificato come "scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche", costituite dall'unione delle acque reflue originate dall'attività di lavorazione dei prodotti aziendali e relativo servizio igienico e dal fabbricato adibito ad agriturismo e dai relativi servizi igienici della medesima attività.

Le acque reflue industriali assimilate alle domestiche originate dall'attività produttiva sono preventivamente trattate, con un sistema di trattamento è costituito da pozzetto degrassatore, una fossa tipo Imhoff, un filtro batterico aerobico seguito da seconda fossa e pozzetto di campionamento (*i sistemi di trattamento risultano dimensionati per n. 15 a.e.*) Le acque meteoriche originate dai coperti risultano raccolte e convogliate nella condotta di scarico a valle dei sistemi di trattamento

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi in fosso di campagna:

- uno scarico denominato S2 di acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato principale, denominato PULGA, ad uso residenziale dell'azienda e dal servizio igienico a servizio della stalla in costruzione (competenza amministrativa del Comune di Monte San Pietro. Vedi Allegato B al presente atto).

3. Prescrizioni

- a) Lo scarico S1, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue
- b) Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla

D.G.R. 1053/2003.

- c) Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
- d) Il Titolare dello scarico deve garantire che:
1. non siano aumentati gli abitanti serviti;
 2. dovrà adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo;
 3. le tubazioni di sfiato del biogas degli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue dovranno essere posizionate preferibilmente oltre il colmo del tetto degli edifici o comunque in zona dove non possano arrecare fastidi;
 4. dovrà essere effettuata una periodica manutenzione delle fosse tipo Imhoff dei degrassatori e dei filtri batterici aerobici, questi ultimi mediante controlavaggio della massa filtrante, con cadenza minima annuale, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero. L'attività di manutenzione dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) e la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo. Gli impianti dovranno comunque essere ispezionati secondo quanto previsto dalla ditta fornitrice;
 5. i reflui prodotti non dovranno essere causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di esalazioni maleodoranti;
 6. i pozzetti di ispezione dovranno essere facilmente identificabili e da mantenersi in buona condizione di accessibilità, pulizia e manutenzione;
 7. il titolare dello scarico sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente e sostanzialmente il regime e la qualità dello scarico, o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria;
 8. durante la stagione primaverile ed estiva dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione e pulizia delle sponde del fosso ricettore per un tratto di almeno 15 metri a valle del punto di immissione dello scarico, allo scopo di eliminare la vegetazione spontanea che fosse di intralcio al normale e regolare deflusso delle acque;
 9. sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
- e) Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, indicate dal Consorzio della Bonifica Renana quale Ente gestore del corpo idrico ricettore dello scarico indiretto S1 originato dallo stabilimento con parere Prot.n. 8122 del 19/05/2025 espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
- f) Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
- g) Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.

- h) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dello stabilimento, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
- i) Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - *"17_relazioni_s1_s2_relazioni_sintetiche"* (agli atti di ARPAE con PG/2025/63147 del 03/04/2025).
 - *"23_tav-1-schema-impianto-busa-casa-brollo"* in scala 1:200 (agli atti di ARPAE con PG/2025/63147 del 03/04/2025).
 - *"24_tav-2-schema-impianto-abitazione-nuova-stalla"* in scala 1:100 (agli atti di ARPAE con PG/2025/63147 del 03/04/2025).

Pratica Sinadoc n. 14305/2025

Documento redatto in data 11/06/2025

Spett.le

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA
POLO SPECIALISTICO DEMANIO
IDRICO ACQUE E SUOLI

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Richiesta parere idraulico per la domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della AZIENDA AGRICOLA MIGNANI MARCELLO E ROLANDO S.S., sito in Comune di Monte San Pietro (BO), via Venturi n. 10.
Parere idraulico (Codice pratica 202506514)

Vista l'istanza acquisita agli atti del Consorzio in data 22/04/2025 al prot. n°6514, inoltrata da Arpae per il rilascio di parere idraulico in merito alla domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della AZIENDA AGRICOLA MIGNANI MARCELLO E ROLANDO S.S., sito in Comune di Monte San Pietro (BO), via Venturi n. 10.

Premesso che:

- l'area oggetto di intervento ricade all'interno del comprensorio di competenza del Consorzio scrivente che si esprime in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (metri 10,00 dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) secondo quanto previsto dal Regolamento consortile "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque" scaricabile al Link: (<https://servizi.bonificarenana.it/servizi/per-i-contribuenti/chiedere-un-autorizzazione.html>);

Considerato che la documentazione tecnica allegata alla richiesta riporta che gli scarichi non recapitano direttamente in corso d'acqua superficiale del Consorzio della Bonifica Renana, ma raggiungono lo scolo consorziale Tinzone dopo aver percorso una rete di scolo privata.

Considerato inoltre che:

- il rio Tinzone è canale di bonifica con funzione prevalente di Scolo;

- con Legge Regionale n° 4/2007, all'Art. 4 si prevede che i Consorzi di Bonifica esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canale di bonifica;
- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti);
- gli scarichi in oggetto interessano fabbricati esistenti e quindi non si configura la necessità di laminare la portata idraulica afferente al canale al fine di mantenere l'invarianza idraulica imposta dal P.S.A.I. redatto dall'Autorità di Bacino del Reno.

Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, questo Consorzio esprime **parere idraulico favorevole** in merito a n. 2 scarichi indiretti di acque reflue depurate nel rio Tinzone raccomandando la massima attenzione al rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.

Si prega di inviare allo scrivente Consorzio l'Autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Ente di competenza.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenana@pec.it) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenana.it), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti:

- Istruttore della pratica, **Ing. Cristiano Bani (tel 3894393808)** - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
GESTIONE OPERATIVA PIANURA
(Ing. Ilihc Ghinello)

*Il presente documento è sottoscritto esclusivamente con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che attribuiscono
pieno valore legale e probatorio.*



Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimento AZIENDA AGRICOLA MIGNANI MARCELLO E ROLANDO S.S.

Comune di Monte San Pietro (BO), via Venturi n. 14, Loc. Busa

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della/e D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006

1. Classificazione dello scarico

Scarico S2

Scarico denominato S2 in acque superficiali (fosso di campagna di proprietà) classificato dal Comune di Monte San Pietro (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna), come “scarico di acque reflue domestiche” costituite dall’unione di acque reflue domestiche originate dal fabbricato principale ad uso residenziale dell’ Azienda (denominato “PULGA”) e dal servizio igienico della nuova stalla in costruzione (12 a.e.) , con recapito in fosso di campagna di proprietà provenienti dalla medesima attività.

Le acque reflue domestiche prima dell'immissione sono trattate mediante un sistema costituito da pozzetto degrassatore una fossa tipo Imhoff, un filtro batterico aerobico seguito da seconda fossa e pozzetto di campionamento (i sistemi di trattamento risultano dimensionati per n. 15 a.e.) Le acque meteoriche originate dai coperti risultano raccolte e convogliate nella condotta di scarico a valle dei sistemi di trattamento.

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi in acque superficiali:

- uno scarico denominato S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dall'attività di lavorazione dei prodotti aziendali e di agriturismo (competenza amministrativa del ARPAE. Vedi Allegato A al presente atto).

3. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Monte San Pietro, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2025/86533 del 09/05/2025, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 10953 del 16/05/2025, pervenuto agli atti di ARPAE con PG/2025/93264 del 20/05/2025. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - *"17_relazioni_s1_s2_relazioni_sintetiche"* (agli atti di ARPAE con PG/2025/63147 del 03/04/2025).
 - *"23_tav-1-schema-impianto-busa-casa-brollo"* in scala 1:200 (agli atti di ARPAE con PG/2025/63147 del 03/04/2025).
 - *"24_tav-2-schema-impianto-abitazione-nuova-stalla"* in scala 1:100 (agli atti di ARPAE con PG/2025/63147 del 03/04/2025).

Pratica Sinadoc n. 14305/2025

Documento redatto in data 11/06/2025



Comune di
Monte San Pietro

Città Metropolitana di Bologna

IV Settore – Cura del Territorio e Gestione del Patrimonio

Monte San Pietro, 16/05/2025

Trasmissione via PEC

ARPAE SAC

**Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana**

Unità Autorizzazioni Ambientali Acque reflue

aoobo@cert.arpa.emr.it

**SUAP Associato per i Comuni di
Valsamoggia e Monte San Pietro**

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

e p.c. **ARPAE - APAM**

Distretto Urbano Montagna

Presidio Metropolitano Ovest

aoobo@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, matrice:
acque reflue - AZIENDA AGRICOLA MIGNANI MARCELLO E ROLANDO S.S. –
ubicazione loc. MONTE SAN PIETRO Via S. Venturi, 14 - località Busa.
Trasmissione nulla-osta/parere.**

- SUAP Rif. Pratica n. 308/2025 (agli atti comunali con il prot. n. 7241 del 03/04/2025).

Facendo seguito alla comunicazione pervenuta da Arpae, in data 18/04/2025 e registrata in pari data al prot. n. 8625, in merito alla richiesta di espressione dei nulla-osta/pareri attesi, in relazione all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto e nel rispetto delle prescrizioni impartite nel parere ARPAE-APAM, pervenuto in data 10/05/2025 al prot. n.10071, si esprime quanto segue:

• **Concessione di Nulla-Osta Urbanistico/edilizio:** L'area in esame, con riferimento alla richiesta di Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche S2, per la suddetta AUA, è identificata come *"ambito agricolo di rilievo paesaggistico"* (ARP) ai sensi del RUE vigente. I due fabbricati che affluiscono allo scarico sono costituiti da: un primo fabbricato esistente, ad uso residenziale, classificato dal RUE vigente come *"edifici accentrati o sparsi di pregio storico-culturale e testimoniale"* (ES); un secondo fabbricato costituito da stalla di nuova realizzazione, al cui interno è presente il locale bagno afferente allo scarico. Quest'ultimo edificio risulta regolarmente autorizzato a seguito di richiesta di PdC pratica n. AU3/22 presentata in data 02/07/2022 al prot. 13552 e successiva pratica Suap n. 299/2025 per SCIA in variante.

In riferimento al vincolo idrogeologico insistente sull'area, si rimanda alla pratica di rilascio dell'Autorizzazione, emessa in data 16/12/2022 prot. 24477, correlata alla suddetta pratica n. AU3/22.

V i v e r e i n E u r o p a



Comune di
Monte San Pietro

Città Metropolitana di Bologna

IV Settore – Cura del Territorio e Gestione del Patrimonio

• **Parere favorevole relativo allo smaltimento di acque reflue domestiche - Scarico S2:** scarico di acque reflue domestiche - Scarico S2, ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 152/2006 e del punto 2 della D.G.R. n. 1053/2003, dimensionato per una consistenza pari a 15 AE (Abitanti Equivalenti), finalizzato al rilascio dell'AUA in oggetto. Tale scarico è a servizio dei reflui originati da un edificio ad uso residenziale ed un servizio igienico collocato nella stalla di nuova costruzione. Il sistema di trattamento è costituito da pozzetto degrassatore, una fossa di tipo Imhoff, un filtro batterico aerobico, una seconda fossa di tipo Imhoff e, a conclusione, un pozzetto di campionamento. Le acque meteoriche originate dai coperti risultano raccolte e convogliate nella condotta di scarico a valle dei sistemi di trattamento. Il tutto presenta recapito finale in fosso di campagna di proprietà.

Ulteriori informazioni circa la pratica potranno essere acquisite presso l'Ufficio Ambiente e Servizi Ambientali, dal Tecnico istruttore Arch. Silvia Baini.

In attesa di ricevere copia dell'atto di AUA finale, si inviano distinti saluti.

Il Responsabile del IV Settore
Cura del Territorio e Gestione del Patrimonio
Dott. Andrea Diolaiti
(documento firmato digitalmente)

V i v e r e i n E u r o p a

SINADOC n. 14305/2025

Spettabili

**Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana**

Unità Autorizzazioni Ambientali Acque Reflue

c.a. Luca Piana

Via San Felice n. 25

40122 Bologna

trasmesso tramite posta interna

**Comune di Valsamoggia
Suap Associato per i Comuni di
Valsamoggia e Monte San Pietro**

Piazza Berozzi n 3

40053 Crespellano (BO)

PEC: suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Comune di Valsamoggia

Piazza Garibaldi n 1

40053 loc. Bazzano (BO)

PEC: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Trasmissione istanza di AUA - matrice: acque reflue - AZIENDA AGRICOLA MIGNANI MARCELLO E ROLANDO S.S. – ubicazione loc. MONTE SAN PIETRO Via S. Venturi , 14 località Busa . **Relazione tecnica scarichi.**

Con riferimento alla richiesta in oggetto e valutata la documentazione tecnica trasmessa si esprimono le seguenti valutazioni:

E' stata presentata una planimetria della rete fognaria, firmata da tecnico abilitato, con chiara differenziazione per le diverse reti di scolo. Dall'esame combinato della relazione tecnica e dello schema fognario si evince che all' interno dell' Azienda sono presenti diverse stalle per allevamento, alcuni fabbricati ad uso civile abitazione , l'agriturismo con laboratorio e altri fabbricati ad uso deposito e altri in disuso e che dall' azienda di cui trattasi avranno origine due distinti scarichi:

Scarico S1: scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche costituite dall'unione delle acque reflue originate dall'attività di lavorazione dei prodotti aziendali e relativo servizio igienico e dal fabbricato adibito ad agriturismo e dai relativi servizi igienici (14 a.e) con recapito finale nel corso d' acqua superficiale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Distretto Urbano Montagna – Presidio Metropolitan Ovest - Servizio territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
Via Berzantina 30/10 | 40030 Castel di Casio (BO) | tel +39 051396211 PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

denominato Rio la Busa (per lo scarico nel Rio è stato richiesto il rinnovo di concessione demaniale pratica BO11T0161);

Scarico S2: scarico di acque reflue domestiche originate dal fabbricato principale ad uso residenziale dell' Azienda (denominato "PULGA") e dal servizio igienico della nuova stalla in costruzione (12 a.e.) , con recapito in fosso di campagna di proprietà.

Per lo scarico denominato **S1** il sistema di trattamento è costituito da pozzetto degrassatore, una fossa tipo Imhoff, un filtro batterico aerobico seguito da seconda fossa e pozzetto di campionamento (i sistemi di trattamento risultano dimensionati per n. 15 a.e.) Le acque meteoriche originate dai coperti risultano raccolte e convogliate nella condotta di scarico a valle dei sistemi di trattamento.

Per lo scarico denominato **S2** il sistema di trattamento è costituito da pozzetto degrassatore una fossa tipo Imhoff, un filtro batterico aerobico seguito da seconda fossa e pozzetto di campionamento (i sistemi di trattamento risultano dimensionati per n. 15 a.e.) Le acque meteoriche originate dai coperti risultano raccolte e convogliate nella condotta di scarico a valle dei sistemi di trattamento.

Dei punti di immissione degli scarichi sono state fornite le coordinate, come previsto per ogni singolo scarico sfociante in corpo idrico superficiale, come indicato nell'allegato 1 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., lettera A.2.8-ter, punto 1.1.1., lett. d).

In base alla relazione tecnica descrittiva dell'attività che verrà svolta, con particolare riferimento alle aree esterne alla struttura, all'esterno dell'insediamento non verranno stoccati rifiuti, sostanze o preparati pericolosi o comunque in grado di contaminare le acque.

Lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 152/2006 (ex art. 34 D.Lgs. n. 152/99) relativo allo scarico di sostanze pericolose.

In relazione agli aspetti legati alla sussistenza di vincolo idrogeologico e alla necessità di autorizzare la realizzazione delle opere di cui alla presente istruttoria tecnica, si demanda al Comune/Unione la verifica di competenza e l'eventuale attivazione di Conferenza di Servizi

In relazione a quanto risultante dall'esame della documentazione presentata si ritiene che il sistema proposto per il trattamento dei reflui dello stabilimento in argomento sia conforme alle indicazioni della DGR 1053/2003;

L'atto autorizzativo dovrà comunque riportare le seguenti prescrizioni:

- considerata la classificazione e le caratteristiche degli scarichi S1 ed S2 (di consistenza complessiva inferiore a 50 a.e.) gli stessi non sono soggetti a limiti di accettabilità ai sensi del punto 4.7-IV della DGR 1053/2003 ma solo a prescrizioni impiantistiche e gestionali;
- le tubazioni di sfiato del biogas degli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue dovranno essere posizionate preferibilmente oltre il colmo del tetto degli edifici o comunque in zona dove non possano arrecare fastidi;
- dovrà essere effettuata una periodica manutenzione delle fosse tipo Imhoff dei degrassatori e dei filtri batterici aerobici, questi ultimi mediante controlavaggio della massa filtrante, con cadenza minima annuale, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero. L'attività di manutenzione dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) e la documentazione attestante le

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Distretto Urbano Montagna – Presidio Metropolitano Ovest - Servizio territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale
Metropolitana
Via Berzantina 30/10 | 40030 Castel di Casio (BO) | tel +39 051396211 PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

- operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo. Gli impianti dovranno comunque essere ispezionati secondo quanto previsto dalla ditta fornitrice;
- i reflui prodotti non dovranno essere causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di esalazioni maleodoranti;
 - i pozzetti di ispezione dovranno essere facilmente identificabili e da mantenersi in buona condizione di accessibilità, pulizia e manutenzione;
 - il titolare dello scarico sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente e sostanzialmente il regime e la qualità dello scarico, o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria;
 - durante la stagione primaverile ed estiva dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione e pulizia delle sponde del fosso ricettore per un tratto di almeno 15 metri a valle del punto di immissione dello scarico, allo scopo di eliminare la vegetazione spontanea che fosse di intralcio al normale e regolare deflusso delle acque;
 - nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione all'Amministrazione comunale di Valsamoggia ed all'ARPAE - Distretto Urbano/Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

Il suddetto parere è comunque da riferirsi esclusivamente alle acque ed al corpo ricettore suindicati, per cui l'eventuale effettuazione di scarichi di diversa origine o defluenti in altri corpi idrici sarà soggetta a separata autorizzazione.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita da Sabrina Gandolfi alla quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO OVEST
(Marcello Nanetti)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento AZIENDA AGRICOLA MIGNANI MARCELLO E ROLANDO S.S.
Comune di Monte San Pietro (BO), via Venturi n. 14, Loc. Busa

ALLEGATO C

Matrice utilizzazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006, della L.R. 4/2007 e del Regolamento Regionale n. 2 del 19 marzo 2024

1. Esiti della valutazione

In data 22/01/2025 la società AZIENDA AGRICOLA MIGNANI MARCELLO E ROLANDO S.S. ha provveduto ad inserire nel sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione n. 38735 ai fini dell'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici prodotti dalle seguenti strutture:

- Allevamento di Bovini da latte sito Comune di Monte San Pietro (BO), via Venturi n. 14, Loc. Busa.
- Allevamento di Suini sito Comune di Monte San Pietro (BO), via Venturi n. 14, Loc. Busa.

L'ARPAE-AACM in data 13/02/2025 al PG/2025/28499 ha ricevuto agli atti la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Monte San Pietro non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

2. Prescrizioni

- a) La società AZIENDA AGRICOLA MIGNANI MARCELLO E ROLANDO S.S. Titolare dello stabilimento è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ivi comprese le modalità di gestione e stoccaggio di detti materiali così come indicate nel *"Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue"* n. 2 del 19 marzo 2024 della Regione Emilia-Romagna.
- b) L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.

- c) Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 19 marzo 2024 della Regione Emilia-Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.
- d) Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, la società deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
- e) La società Titolare dello stabilimento è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite P.E.C. gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Utilizzazione Effluenti di Allevamento allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento alla Comunicazione di utilizzazione agronomica n. 38735 datata 22/01/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/28499 del 13/02/2025) e dei suoi futuri aggiornamenti

Pratica Sinadoc n. 14305/2025

Documento redatto in data 11/06/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.